

REGOLAMENTO (CEE) N. 3782/88 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1988

che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Germania ha depositato una domanda giustificata, intesa ad escludere dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 tutti i vigneti situati su aree aventi una pendenza del 30 % e più; che per quanto riguarda tali vigneti, si tratta di zone di produzione viticola di alta qualità con caratteristiche tipiche, proprie dei vini tedeschi; che questi vigneti costituiscono un elemento determinante del paesaggio delle regioni in causa; che la produzione di vino in queste zone in pendenza è stata oggetto di supporto e di incoraggiamento particolari nel quadro della politica nazionale di qualità; che non è possibile prevedere altri impieghi per dette superfici; che il potenziale viticolo di tali zone è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale;

considerando che la Francia ha presentato per una serie di vigneti una domanda di esclusione dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 motivandola con varie ragioni; che, per quanto riguarda la prima categoria di zone per le quali sono da esonerare tutte le superfici viticole coltivate a vigneto per la produzione di uva da vino, esistono grossi rischi di spopolamento e di degrado ambientale, in particolare rischi di incendio, a seguito della trasformazione dei vigneti abbandonati in macchia o gariga; che per quanto riguarda una seconda categoria di zone per le quali è opportuno prevedere l'esonero sulla base dei vitigni coltivati, esistono dei rischi di rimessa in questione della politica qualitativa; che per quanto riguarda la prima parte di queste zone, si tratta di recenti denominazioni di origine che hanno bisogno, per affermare la loro originalità, dell'insieme dei vitigni costitutivi della loro denominazione; che per quanto riguarda l'altra parte di queste zone, si tratta di

alcuni vitigni il cui impianti è stato incoraggiato da diversi anni e che costituiscono il « nucleo » delle caratteristiche cercate per i vini della denominazione; che per quanto riguarda una terza categoria di zone, si tratta di esonerare le superfici che hanno beneficiato di un premio di ristrutturazione del vigneto concesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/88⁽³⁾ o di altri programmi di ristrutturazione al fine di non rimettere in causa la politica qualitativa perseguita; che per ciascuna di queste zone, il potenziale di produzione è stato calcolato conformemente al metodo esposto nell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88 sulla base dei dati analitici di superficie e delle produzioni annue per vigneto e per denominazione, disponibili all'Office national interprofessionnel des vins e all'Institut national des appellations d'origine; che il potenziale viticolo di tutte queste zone è inferiore al 10 % del potenziale di produzione nazionale;

considerando che, dati i ritardi nella trasmissione, da parte degli Stati membri, delle domande di esclusione di zone concernenti la prima campagna di applicazione del provvedimento, la Commissione può decidere tali esenzioni soltanto dopo l'inizio di detta campagna; che per tener conto della situazione specifica dei produttori delle zone interessate che hanno già presentato una domanda e preso tutte le disposizioni relative, è opportuno adottare disposizioni transitorie per il trattamento di tali domande;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Germania è autorizzata, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 a non applicare le misure di abbandono definitivo di superfici

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1988, pag. 1.